



PROTOCOLLO

PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE PENALI DA REMOTO

Prot. n° 1275/2020

Addi 23-03-2020 in Marsala, i sottoscritti:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Alessandra Camassa | Presidente del Tribunale di Marsala; |
| 2. Vincenzo Pantaleo | Procuratore della Repubblica di Marsala; |
| 3. Giuseppe Spada | Presidente C.O.A. (Cons. Ord. Avv.ti) di Marsala; |
| 4. Francesco Mocerì | Presidente Camera Penale di Marsala; |

Sentiti il Comandante provinciale dei Carabinieri di Trapani, il Questore di Trapani e il Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Trapani;

Visti:

- il DL n. 11/2020 recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”;
- il DL n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DM 27 aprile 2009 recante “Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia”;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 e dell'11 marzo 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative;
- i citati decreti legge che impongono di contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando “per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia”;
- l'art. 83 comma 5 D.L. n. 18/20, secondo il quale nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h);
- l'art. 83 comma 7 lett. e) D.L. n. 18/20, secondo il quale è possibile prevedere “la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze...”;

Considerato:

- che l'art. 83 comma 12 D.L. n. 18/20 dispone che “ferma l'applicazione dell'art. 472 comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
- che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2020 (“ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020”) ha raccomandato di incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi “la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie”;
- che il Consiglio Superiore della Magistratura con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla “predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.”;
- che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi Skype for Business e Microsoft Teams, che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;
- che il Direttore Generale DGSIA ha emesso in data 21 marzo 2020 ulteriore provvedimento organizzativo, alla luce del nuovo decreto legge, che ribadisce l'utilizzo dei citati collegamenti;
- che gli strumenti tecnici predisposti da questo Ufficio per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida dell'arresto/fermo e del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento è osservante dei requisiti prescritti dall'art. 146-*bis*, comma 3, disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con “modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto”;
- che il legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula d'udienza il luogo dove l'imputato si collega(cfr. art. 146 bis citato comma 5);

Sentiti

- i R.I.D. distrettuali per gli uffici giudicanti e requirenti e i Magrif del Tribunale e della Procura della Repubblica;

Ritenuta:

- l'urgente e indifferibile necessità di disciplinare in via convenzionale, per lo specifico del circondario di Marsala, le modalità di svolgimento da remoto delle udienze penali di cui al dodicesimo comma dell'art. 83 del DL n. 18/2020;

concordano quanto segue:

Art. 1. Udienza di convalida dell'arresto/fermo innanzi al GIP e interrogatori di garanzia

1. *Le udienze di convalida dell'arresto/fermo innanzi al GIP e gli interrogatori di garanzia si svolgono, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza di cui dispongono gli uffici giudiziari e gli istituti penitenziari ai sensi dell'art. 146-bis del D.lgs. n. 271/89.*
2. *Ove per qualsiasi ragione non sia possibile detto utilizzo, per il collegamento da remoto sono utilizzati i programmi attualmente resi disponibili dall'amministrazione della Giustizia (Teams, Skype for business). La remotizzazione può interessare il pubblico ministero, che può partecipare all'udienza da remoto mediante collegamento assicurato dall'ufficio della Procura della Repubblica, nonché il difensore, che partecipa fisicamente all'udienza in Tribunale, salvo che decida di partecipare da remoto dal luogo in cui si trova la persona arrestata/fermata ovvero mediante collegamento dal proprio studio legale.*
3. *Nei casi predetti la persona arrestata/fermata/interroganda, se detenuta in carcere, sarà presente in videocollegamento dall'istituto penitenziario. Nei casi di custodia della persona arrestata/fermata/interrogata presso uno dei luoghi di cui all'art. 284, comma 1, c.p.p., l'ufficio GIP, ricevuta comunicazione dal pubblico ministero, indica al difensore la sede dell'ufficio di polizia giudiziaria prescelto per il videocollegamento tra quelli di cui all'allegato al presente Protocollo, presso il quale la persona arrestata/fermata/interroganda verrà, di regola, autorizzata a recarsi senza scorta per celebrare l'udienza da remoto. Unitamente all'indagato/imputato è presente un ufficiale di polizia giudiziaria che ne attesta l'identità, provvedendo a quant'altro necessario.*
4. *L'ufficio GIP il giorno della fissazione avverte anche telefonicamente le parti delle modalità di collegamento e dell'orario. Il difensore è invitato a partecipare all'udienza in collegamento da remoto mediante l'indirizzo di posta elettronica indicato all'atto della comunicazione dell'arresto o del fermo. Allo stesso modo, l'istituto penitenziario o l'ufficio di polizia giudiziaria ed il pubblico ministero comunicano all'ufficio GIP l'indirizzo di posta elettronica per partecipare all'udienza. □*
5. *Gli atti relativi all'arresto o al fermo saranno trasmessi dal P.M. al difensore e all'Ufficio GIP via mail ordinaria.*
6. *Il giorno dell'udienza il cancelliere avvia l'udienza telematica e invita le parti a partecipare. Il difensore dichiara di aderire al protocollo rinunciando a qualsiasi eccezione riguardante le modalità di svolgimento e di partecipazione all'udienza (art. 183 c.p.p.) e se sceglie di non comparire in aula ovvero nel luogo prescelto per il*

videocollegamento dell'assistito, dichiara a verbale di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate;

7. *In caso di convalida dell'arresto o del fermo e di interrogatorio di garanzia, il cancelliere dà atto nel verbale che le parti, ove non fisicamente presenti innanzi al giudice, sono nella impossibilità di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137, comma 2, c.p.p. □*
8. *Il difensore può intrattenere in ogni momento colloqui personali con l'assistito, che sono assicurati mediante collegamento di linea telefonica posta a disposizione nel luogo ove questi si trova con l'utenza indicata dal difensore al momento della comunicazione dell'arresto o del fermo. Di tale diritto si dà atto nel processo verbale.*
9. *Nel verbale d'udienza sono riportate le modalità di celebrazione della stessa, richiamate le norme di legge e di protocollo, nonché in ogni caso il consenso delle parti quanto alla scelta della modalità.*
10. *L'udienza svolta con le modalità previste dal presente protocollo è interamente registrata.*
11. *In caso di impossibilità di procedere da remoto per qualsiasi ragione, il Giudice dispone che l'udienza si svolga secondo le disposizioni ordinarie. □*

Art. 2. Udienze di convalida dell'arresto in flagranza e del fermo di indiziato di delitto e celebrazione del contestuale giudizio direttissimo

1. *Alle udienze di convalida dell'arresto o del fermo e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo, dinanzi al Giudice del dibattimento, si applicano i commi primo e secondo dell'art. 1. □*
2. *Ai giudizi che proseguono con rito alternativo (patteggiamento o abbreviato non condizionato) in data diversa, in ragione di richiesto termine a difesa, si applicano le modalità telematiche della convalida laddove venga applicata una misura custodiale. In tal caso, il Giudice dà atto che l'imputato partecipa dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero, nei casi di arresti domiciliari, presso il luogo dal quale è intervenuto all'udienza di convalida, raggiunto di regola senza scorta. Tutti gli altri giudizi proseguono, a norma delle disposizioni ordinarie, sul ruolo del Giudice che dispone il rinvio. □*
3. *Il difensore indica alla polizia giudiziaria, che ne dà atto nel verbale di arresto, l'indirizzo di posta elettronica al quale egli verrà contattato per il collegamento e dove verranno trasmessi gli atti, fornendo a tale scopo un indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO, non PEC). □*
4. *Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284, comma 1, c.p.p., la polizia giudiziaria indica al difensore il luogo più vicino attrezzato per il collegamento da remoto, tra quelli di cui all'elenco allegato, presso il quale l'arrestato è condotto, ovvero, se posto agli arresti domiciliari, autorizzato a recarsi, di regola senza scorta, per celebrare l'udienza di convalida da remoto. □*

5. *Il difensore, nel momento in cui riceve l'avviso dell'intervenuto arresto, comunica se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato, ovvero da remoto mediante collegamento telematico. Di tale scelta la polizia giudiziaria dà atto nel relativo verbale.* □
6. *In tale caso, è garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di collegamento telefonico o telematico riservato, anche alla presenza di un interprete o di altri ausiliari (ove ritenuto necessario).* □
7. *La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto o al fermo trasmette all'indirizzo di posta elettronica della Procura della Repubblica il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto o al fermo in formato PDF e Word, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria comunicato. La segreteria del Pubblico Ministero di turno procede alla formazione del fascicolo digitale ed alla sua trasmissione per via telematica, nel più breve tempo possibile, al Pubblico Ministero designato per l'udienza, alla cancelleria della sezione del Tribunale, con valore ai fini di deposito, mediante □ trasmissione agli indirizzi di posta elettronica a ciò dedicati, nonché al difensore attraverso l'indirizzo di posta elettronica ordinaria dal medesimo indicato.*
8. *Il decreto di presentazione indica gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli istituti penitenziari o degli uffici di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza/ videocollegamento con il soggetto sottoposto ad arresto o fermo e del difensore. Il decreto indica, altresì, il luogo ove verrà attivato il videocollegamento con il soggetto arrestato o fermato e, se è necessaria, la presenza di un interprete specificando la lingua.* □
9. *Il giudice stabilisce il collegamento secondo le indicazioni ricevute con l'atto di presentazione.*
10. *Stabilito il collegamento con i diversi soggetti partecipanti all'udienza (pubblico ministero, polizia giudiziaria, imputato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, con decreto motivato, dà atto che il difensore dichiara di aderire al protocollo rinunciando a qualsiasi eccezione riguardante le modalità di svolgimento e di partecipazione all'udienza(art. 183 c.p.p.) e, acquisita a verbale la dichiarazione del difensore, che abbia optato per la partecipazione da remoto nel proprio studio professionale, assume dallo stesso la dichiarazione che si sta collegando da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate. Inoltre il Giudice avverte che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal rischio di contagio da Covid-19, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.* □
11. *Nell'ipotesi in cui l'atto di presentazione indichi la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenza nell'aula di udienza.* □
12. *In ogni momento il difensore e l'arrestato possono avere colloqui riservati mediante collegamenti telefonici o telematici, anche con l'ausilio di un interprete o di altro ausiliario ove ritenuto necessario.*
13. *L'udienza svolta con le modalità previste nel presente protocollo è interamente registrata.*

14. Nel corso dell'udienza le parti possono scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva nella "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel processo verbale.

15. In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, si applica il comma undicesimo dell'art. 1.

16. Per i procedimenti che verranno effettivamente celebrati con le modalità di cui al presente protocollo le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato potranno pervenire via PEC.

Marsala, 23 marzo 2020

L. C. S.

Presidente Camera Penale di Marsala

Presidente C.O.A. Marsala

Procuratore della Repubblica di Marsala

23.3.2020

Presidente del Tribunale di Marsala

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dal 30-03-2020

Si trasmetta a:

Giudici togati e onorari del Tribunale di Marsala

Magistrati togati e onorari della Procura della Repubblica di Marsala

Al Dirigente Amministrativo

Ai Magrif del Tribunale e della Procura di Marsala;

Ai Rid Distrettuali requirenti e giudicanti;

Al personale addetto alla fonoregistrazione;

Al personale amministrativo del settore penale;

Al Presidente COA per l'inoltro al Foro;

Al Presidente Camera Penale per l'inoltro al Foro;

Al Ministero della Giustizia – Dipartimento Organizzazione Giudiziaria;

Al Ministero della Giustizia – DGSIA;

Al Consiglio Superiore della Magistratura, settima Commissione;

ALLEGATO (sedi dei raparti o uffici di polizia giudiziaria prescelti per il videocollegamento)

Polizia di Stato:

Commissariato di Marsala

Commissariato di Mazara del Vallo (anche per le esigenze del territorio di Castelvetro)

Carabinieri:

Compagnia Carabinieri Marsala

Compagnia Carabinieri Mazara del Vallo

Compagnia Carabinieri Castelvetro

Tribunale di Marsala
Depositato in Cancelleria
Marsala, 25.03.2020
L'OPERATORE GIUDIZIARIO
Lucia Raneri